

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to Prof. Mattia Peluchetti

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli



Comune di Sellero
Provincia di Brescia
Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 Sellero (Bs)

COPIA

DELIBERAZIONE N. 21
DEL 29/07/2026

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito www.comune.sellero.bs.it in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 30/07/2026 al 14/08/2026.

Sellero, 30/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).*

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 30/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – sessione straordinaria

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 E DALL'ART. 10-QUINQUIES DEL D.L. 27 MARZO 2026 N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026 N. 88

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari e in videoconferenza, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello risultano:

Numero	Nome	Presenza	Note
1	PELUCHETTI MATTIA	Presente	
2	PESSAROSSO MANUEL	Presente	
3	COMINELLI CLAUDIO	Presente	
4	COMINELLI MARIA	Assente	
5	CAVESTRO BARBARA	Presente	
6	MAIMERI PANIZZA FABIO	Presente	
7	FESTA SILVIA	Presente	
8	POGNA FABIO	Presente	
9	BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI	Presente	
10	BRESSANELLI GIAMPIERO	Presente	Videoconferenza
11	LAFFRANCHI MARZIA	Presente	Videoconferenza

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano gli Assessori Esterni BRESSANELLI GIULIA, MAFFEIS ALESSANDRO.

Riscontrata la validità della seduta al numero degli intervenuti e il corretto funzionamento del collegamento per la videoconferenza, Il Sindaco Prof. Mattia Peluchetti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 21 DEL 29/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES* – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 E DALL'ART. 10-*QUINQUIES* DEL D.L. 27 MARZO 2026 N. 38, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026 N. 88

Il Sindaco illustra l'argomento presentando l'intenzione del Comune di Sellero ad aderire alla rottamazione *quinquies* ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026 (recepito dalla l. n. 88/2026) che espande l'ambito di applicazione ai Comuni di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 82 a 101 della legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025). Il passaggio, già effettuato dall'Unione dei Comuni della Valsavioire nell'assemblea del 18 giugno 2026, è necessario in quanto pur essendo in capo all'Unione il servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi, la titolarità degli stessi è comunque in capo al Comune.

Il Sindaco prosegue illustrando il contenuto della relazione stilata dal Responsabile Area Finanziaria, per cui il Comune di Sellero vanta iscritte a ruolo sul portale Agenzia delle Entrate Riscossione somme per complessivi € 475.000 circa, di cui € 368.000 circa derivanti da canoni di locazione non versati e i rimanenti € 107.000 derivanti da imposte e tasse non introitate (in particolare: IMU, ICI, TARSU e TASI). Di queste, sottolinea il Sindaco, alcune (in particolare, i canoni di locazione) non è ragionevole pensare di poterle recuperare in quanto insoluti legati a una ditta fallita, ma si ritiene comunque utile dare lo stesso la possibilità ai restanti contribuenti di aderire. Conclude il Sindaco illustrando che l'adesione da parte dell'Ente alla riscossione agevolata comporta la rinuncia per il Comune a sanzioni per € 44.000 circa relativi alle locazioni ed € 25.000 circa relativi a imposte e tasse. Sulla proposta di adesione è stato espresso parere favorevole da parte del revisore dei conti con verbale n. 16 in data 27 luglio 2026.

Interviene il Consigliere capogruppo di minoranza, Bressanelli Giovanni Luigi, prendendo atto della volontà del Comune di Sellero di aderire alla rottamazione *quinquies* e sottolineando che i crediti relativi ai canoni di locazione per € 368.000 risultano stralciati dal bilancio in quanto storicamente è risaputo come il loro recupero sia decisamente improbabile. Il Sindaco conferma che tali somme non sono riportate in bilancio per tale motivazione, così come i ruoli coattivi relativi alla TARSU.

Interviene il Consigliere capogruppo di maggioranza, Cominelli Claudio, sottolineando come la rottamazione *quinquies* rappresenti una novità in quanto in precedenza non era prevista tale possibilità per i Comuni relativamente ai crediti affidati ad AdER. La scelta di aprire agli Enti, avvenuta non direttamente nella legge di bilancio 2026 ma attraverso il D.L. n. 38/2026 ha comportato lo slittamento delle date relative alle varie comunicazioni. Sottolinea inoltre che, essendo i crediti inferiori ad € 1.000 stati già stralciati attraverso la rottamazione *quater* della legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022), la rottamazione *quinquies* potrebbe interessare un numero residuale di contribuenti, dando comunque loro la possibilità di sistemare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi la relazione del Sindaco e gli interventi del Consigliere capogruppo di minoranza, Bressanelli Giovanni Luigi, e del Consigliere capogruppo di maggioranza, Cominelli Claudio.

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito la cosiddetta "Rottamazione-*quinquies*", consentendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (AdER);
- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- è stato approvato in commissione Finanze al D.l. n. 63/2026 un emendamento che, intervenendo con una serie di differimenti temporali, ha modificato il calendario delle scadenze originariamente previsto. Alla luce delle modifiche approvate, il quadro delle scadenze risulta il seguente:

- a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate successive, dalla sesta alla cinquantaquattresima, avranno invece scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- d) entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia

e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- sulla base della Relazione tecnico-contabile predisposta dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario (All. A) risulta che:
 - i carichi residui delle entrate TARSU/ICI/IMU/TASI ed entrate patrimoniali, desumibili dal portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, oggetto di rottamazione sono pari ad € 473.391,62;
 - i residui attivi presenti nel bilancio siano inferiori rispetto alle somme registrate a ruolo coattivo, poiché stralciati negli anni a causa di inesigibilità e, per quelli presenti a residuo, risultano accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per euro 106.578,83;
 - le somme oggetto di stralcio (sanzioni e interessi) stimate in € 69.414,97 non sono state iscritte a bilancio in quanto, sulla base dell'andamento storico, presentano un elevato grado di inesigibilità. Di conseguenza, la mancata riscossione non provoca squilibri né in termini di competenza né di cassa;
- sebbene non risulti possibile effettuare una valutazione quantitativa certa, è presumibile ritenere che l'adesione al dispositivo della "rottamazione-*quinquies*" da parte dei contribuenti interessati possa riscontrare un discreto tasso di partecipazione, in virtù delle condizioni di facilitazione dalla stessa garantite;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* risulta vantaggiosa in quanto consente di incassare crediti vetusti di difficile esigibilità, evitando i costi di ulteriori procedure esecutive, di liti, spese legali, e migliora il risultato di amministrazione con effetti positivi sulla cassa e la riduzione dell'accantonamento al FCDE;

RITENUTO pertanto di disporre, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione n. 16 del 27 luglio 2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente

Con voti favorevoli 10, contrari ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
3. DI TRASMETTERE:
 - copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
 - la presente deliberazione, ai soli fini statistici, entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione entro il 31 luglio 2026 sul sito *internet* istituzionale dell'ente;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'Albo on-line dell'Ente;
6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 10, contrari ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.